

CODICE DI CONDOTTA

per i FORNITORI del gruppo CRONIMET Holding

Preambolo

Il gruppo CRONIMET Holding si impegna ai fini di una gestione aziendale imprenditoriale, socialmente ed ecologicamente responsabile. Rispettiamo la legge, promuoviamo la concorrenza leale, rifiutiamo la corruzione e rispettiamo le normative che disciplinano il commercio transfrontaliero. Inoltre, osserviamo le linee guida etiche, che si fondano sui Principi del Global Compact delle Nazioni Unite (ONU), sulle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), sulla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite, sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e sulle Linee guida dell'OCSE per gli affari internazionali.

Dai nostri fornitori ci aspettiamo impegno e disponibilità (anche a nome delle loro controllate) ad osservare e a seguire il Codice di condotta per fornitori di CRONIMET (di seguito denominato "Codice di condotta"). I fornitori si impegnano ad osservare i seguenti principi e i requisiti del Codice di condotta del gruppo CRONIMET Holding a livello globale e/o locale e a pretenderne il rispetto anche dai propri fornitori a monte.

Responsabilità aziendale

Per tutte le azioni e le decisioni commerciali vanno osservati gli ordinamenti giuridici applicabili nei rispettivi Paesi in cui il fornitore opera.

I. Corruzione (corruzione, tangenti, regali e altre prestazioni)

Nei rapporti con partner commerciali (ad es. clienti, fornitori a monte) e istituzioni statali, il fornitore si impegna a tenere strettamente separati gli interessi dei dipendenti coinvolti da entrambe le parti. Azioni e decisioni (d'acquisto) sono libere da considerazioni estranee e interessi personali. Va osservato il diritto penale della corruzione rispettivamente vigente. Inoltre, occorre osservare quanto segue:

- › offrire, concedere, promettere, richiedere, accettare o farsi promettere un vantaggio, sia sotto forma di denaro che mediante concessione di qualsiasi altro vantaggio (in natura o denaro, come pagamenti e prestiti, inclusa la concessione di piccoli doni per un periodo più lungo), a o da terzi, è severamente vietato. Questo non concerne i regali (fatta eccezione per contanti e buoni) di valore ridotto e inviti che rientrino nell'ambito della consueta ospitalità, consuetudine e cortesia aziendale.
- › Questo divieto si estende anche ai pagamenti di agevolazione.
- › Tale divieto ha validità a livello globale.
- › Il divieto riguarda tutti i dipendenti, rappresentanti legali e incaricati e
- › concerne i rapporti con terzi, inclusi uffici pubblici (come funzionari pubblici o dipendenti del settore pubblico) e persone fisiche o giuridiche, dipendenti di altre società, incaricati o qualsiasi altra persona.

II. Garantire una concorrenza leale (Diritto antitrust)

Il fornitore rispetta la concorrenza leale nei confronti dei propri concorrenti. Pertanto, il fornitore osserverà le leggi applicabili volte a tutelare e promuovere la concorrenza, comprese le leggi antitrust applicabili e le altre leggi sulla concorrenza. Nel rapporto con la concorrenza, queste normative vietano in particolare accordi e altre attività che possano influenzare prezzi e condizioni, assegnare aree di vendita o clienti o ostacolare indebitamente la libera e aperta concorrenza.

III. Approvvigionamento responsabile / Lotta antiriciclaggio

Il fornitore sceglie accuratamente i propri fornitori a monte e obbliga anche loro a rispettare questo o un codice di condotta comparabile. In particolare, il fornitore dovrà accertarsi che i materiali non contengano i cosiddetti minerali di conflitto (vedi sezione XI) e che i materiali consegnati non siano stati procurati in modo illecito (beni rubati).

Il fornitore non collabora con gruppi/società associabili alla criminalità organizzata.

Il fornitore non prende parte ad attività volte al riciclaggio di denaro e dispone di sistemi adeguati per rilevare e combattere il riciclaggio di denaro.

IV. Gestione delle informazioni riservate

Il fornitore rispetta e tutela i diritti di proprietà intellettuale del gruppo CRONIMET Holding e di terzi.

Il fornitore utilizza i diritti di proprietà intellettuale del gruppo CRONIMET Holding solo previo consenso scritto ed esclusivamente per attività commerciali in collaborazione con esso.

Responsabilità sociale

V. Diritti umani

Il fornitore rispetta e supporta il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

VI. Esclusione del lavoro forzato

Il fornitore deve astenersi e condannare severamente ogni forma di lavoro forzato. Questo vale in particolare per il lavoro minorile. Il fornitore si impegna ad agire contro qualsiasi forma di tratta di esseri umani, schiavitù moderna, lavoro forzato o minorile nelle operazioni aziendali dei propri fornitori a monte.

VII. Discriminazione

Il fornitore si impegna a contrastare qualsiasi forma di discriminazione nell'ambito dell'ordinamento giuridico applicabile. Questo vale in particolare per la discriminazione dei dipendenti in base a sesso, razza, disabilità, provenienza etnica o culturale, religione, visione del mondo, età o inclinazione sessuale.

VIII. Condizioni di lavoro

Il fornitore retribuirà tutti i dipendenti in conformità alle normative sulla contrattazione collettiva applicabili nelle rispettive giurisdizioni, anche in termini di salario minimo, ore supplementari e prestazioni sociali previste dalla legge.

IX. Libertà di associazione

Il fornitore deve inoltre rispettare i diritti dei dipendenti alla libertà di associazione e alla libera partecipazione a sindacati, organi di rappresentanza dei dipendenti e comitati aziendali in conformità alle disposizioni di legge locali.

X. Salute e sicurezza dei dipendenti

Il fornitore garantisce la sicurezza e la salute sul lavoro nell'ambito delle disposizioni nazionali.

XI. Comportamento rispetto ai metalli e minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio

In merito ai metalli e minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio, quali stagno, tungsteno, tantalio e oro, nonché per altre materie prime come il cobalto, CRONIMET ha stabilito dei processi conformi alle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e al Regolamento UE 2017/821, tenendo conto del Dodd-Frank Act per la due diligence, al fine di promuovere catene di fornitura responsabili per metalli e minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e si aspetta lo stesso dai suoi fornitori. Sono escluse da CRONIMET le fonderie e le raffinerie prive di adeguati processi di due diligence verificati.

Responsabilità ecologica

XII. Protezione ambientale

Il fornitore osserva la protezione ambientale nel rispetto delle norme di legge e degli standard internazionali. L'inquinamento ambientale deve essere ridotto al minimo e occorre puntare ad un miglioramento continuo in termini di tutela ambientale.

Indicazioni di possibile cattiva condotta

È importante scoprire, elaborare e fermare comportamenti illegali o non conformi all'interno di CRONIMET. Per questo CRONIMET ha installato il sistema di segnalazione web-based "Fairplay Supporter", che consente a tutte

le parti interessate di segnalare in modo sicuro, riservato e anonimo possibili comportamenti illeciti all'interno di CRONIMET.

Il link al sistema di segnalazione è reperibile sul nostro sito web, www.cronimet.de, alla sezione Responsabilità. Tramite il [Fairplay Supporter](#) si giunge direttamente al sistema di segnalazione.

Presenza visione e consenso

Abbiamo ricevuto il Codice di condotta per fornitori di CRONIMET aggiornato al 12 luglio 2022 e ci impegniamo a rispettare i principi e i requisiti ivi contenuti, oltre ad osservare i nostri obblighi derivanti dai contratti di fornitura conclusi con CRONIMET.

Contatto per eventuali chiarimenti

- | | |
|-------------------------|--|
| › CRONIMET Holding GmbH | › Ufficio Compliance |
| Südbeckenstr. 22 | Compliance@cronimet.de |
| 76189 Karlsruhe | |
| Germania | |
| | › Ufficio acquisti CRONIMET |
| | Purchasing@cronimet.de |